

## Dati di sintesi

Nel corso del 2012, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza, sono state valutate 459 operazioni di concentrazione, 4 intese, 10 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità	2011	2012
Intese	8	4
Abusi	7	10
Concentrazioni tra imprese indipendenti	532	459
Separazioni societarie	2	5
Indagini conoscitive	-	1
Inottemperanze alla diffida	1	-
Monitoraggio post concentrazione	-	1

### Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2012 per tipologia ed esito

	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata, modifica degli accordi accettazione impegni	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	-	4	-	4
Abusi di posizione dominante	2	8	-	10
Concentrazioni fra imprese indipendenti	446	5	8	459

### *Intese*

Nel 2012 sono stati portati a termine quattro procedimenti istruttori in materia di intese<sup>1</sup>.

Nella totalità dei casi esaminati, i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza: due casi hanno avuto ad oggetto la violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea<sup>2</sup>, mentre gli altri due casi

<sup>1</sup> INTESA NEL MERCATO DELLE BARRIERE STRADALI, SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA, COMUNE DI CASALMAGGIORE-GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, REPOWER ITALIA-PREZZO DISPACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SUD.

<sup>2</sup> INTESA NEL MERCATO DELLE BARRIERE STRADALI, SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA.

hanno riguardato la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90<sup>3</sup>.

In considerazione della gravità delle infrazioni accertate, sono state comminate alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo pari a 42.981.269,38 euro.

Al 31 dicembre 2012 risultano in corso undici procedimenti, dei quali sei ai sensi dell'articolo 101 del TFUE<sup>4</sup> e cinque ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90<sup>5</sup>.

---

#### Intese esaminate nel 2012 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

---

##### Settore prevalentemente interessato

ENE - Energia elettrica e gas	2
SID - Siderurgia e metallurgia	1
TRA - Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	1
<b>Totale</b>	<b>4</b>

---

#### **Abusi di posizione dominante**

In materia di abusi di posizione dominante, nel 2012 l'Autorità ha portato a termine dieci procedimenti istruttori<sup>6</sup>.

In cinque casi, i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento della violazione del divieto di abuso di posizione dominante; di questi, quattro casi hanno avuto ad oggetto la violazione dell'articolo 102 del TFUE<sup>7</sup>, mentre un caso ha riguardato la violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90<sup>8</sup>.

In due casi l'Autorità non ha riscontrato la sussistenza di una fattispecie restrittiva della concorrenza<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> COMUNE DI CASALMAGGIORE-GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, REPOWER ITALIA-PREZZO DISPACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SUD.

<sup>4</sup> MONDADORI ELECTA-RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX/JVCO, TARIFFE TRAGHETTI DA/PER LA SARDEGNA, GARE RCA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI/DINIEGO ALL'ESERCIZIO DI AVVOCATO, OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DI UN NUOVO OPERATORE DI TELEFONIA MOBILE, ACCORDO STRATEGICO IMPREGILO/SALINI.

<sup>5</sup> ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA, CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA/CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO/DELIBERA N. 4/2012, CONSIGLIO NOTARILE DI BARI/CONFORMITÀ ALLA DELIBERA N. 4/2012, CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA-DELIBERA DEL 9 FEBBRAIO 2012.

<sup>6</sup> MERCATO ITALIANO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE, ARENAWAYS-OSTACOLI ALL'ACCESSO NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI, TELECOM ITALIA-GARE AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI MESSINA, SELECTA/POSTE ITALIANE, COMUNE DI PRATO-ESTRA RETI GAS, RATIOPHARM/PFIZER, ESSELUNGA/COOP ESTENSE, ESSELUNGA/UNICOOP TIRRENO-UNICOOP FIRENZE, GARGANO CORSE/ACI.

<sup>7</sup> ARENAWAYS-OSTACOLI ALL'ACCESSO NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI MESSINA, COMUNE DI PRATO-ESTRA RETI GAS, RATIOPHARM/PFIZER.

<sup>8</sup> ESSELUNGA/COOP ESTENSE.

<sup>9</sup> ESSELUNGA/UNICOOP TIRRENO-UNICOOP FIRENZE, GARGANO CORSE/ACI.

Nei restanti tre casi il procedimento istruttorio si è concluso con una decisione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, con la quale l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da una delle parti, senza accertare l'infrazione<sup>10</sup>.

In considerazione della gravità delle infrazioni accertate, nei cinque casi di violazione dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 3 della legge n. 287/90, sono state comminate alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo pari a 15.970.734 euro.

---

**Abusi esaminati nel 2012 per settori di attività economica  
(numero delle istruttorie concluse)**

---

**Settore prevalentemente interessato**

ENE - Energia elettrica e gas	2
FAR - Industria Farmaceutica	1
GDO - Grande distribuzione	2
POS - Servizi postali	1
RIF - Smaltimento rifiuti	1
SPO - Attività ricreative, culturali e sportive	1
TLC - Telecomunicazioni	1
TRA - Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	1
<b>Totale</b>	<b>10</b>

---

In tre casi, infine, l'Autorità ha proceduto alla ri-determinazione della sanzione inflitta alle imprese per una violazione accertata in precedenza<sup>11</sup>.

Al 31 dicembre 2012 sono in corso quattro procedimenti ai sensi dell'articolo 102 del TFUE<sup>12</sup> e due ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90<sup>13</sup>.

***Operazioni di concentrazione***

Nel periodo di riferimento, i casi di operazioni di concentrazione esaminati sono stati 459. In 446 casi l'Autorità non ha riscontrato una violazione di legge, mentre 8 casi si sono conclusi per mancanza di competenza o per non applicabilità della legge. In 6 casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90<sup>14</sup>: di questi, in 5 casi l'opera-

<sup>10</sup> MERCATO ITALIANO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE, TELECOM ITALIA-GARE AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP, SELECTA/POSTE ITALIANE.

<sup>11</sup> LOGISTICA INTERNAZIONALE - VILLANOVA; LOGISTICA INTERNAZIONALE - ALBINI & PITIGNANI; LOGISTICA INTERNAZIONALE - ITALSEMPIONE.

<sup>12</sup> PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12, WIND-FASTWEB/CONDOTTE TELECOM ITALIA, RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO, APPLICAZIONE DELL'IVA SUI SERVIZI POSTALI.

<sup>13</sup> ASSOFORT/ADR-SERVIZI AEROPORTUALI, AKRON-GESTIONE RIFIUTI URBANI A BASE CELLULOSICA.

<sup>14</sup> BOLTON ALIMENTARI/SIMMENTHAL, BOLTON GROUP INTERNATIONAL/LUIS CALVO SANZ, COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE/RAMO DI AZIENDA DI TIRRENA DI NAVIGAZIONE, UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI, CONAD DEL TIRRENO /NOVE RAMI DI AZIENDA DI BILLA.

zione è stata autorizzata subordinatamente all'adozione di alcune misure correttive<sup>15</sup>, mentre il restante caso si è concluso senza l'accertamento di una violazione di legge<sup>16</sup>.

In un caso, l'Autorità ha valutato l'impatto sul mercato di un'operazione di concentrazione avvenuta in precedenza in ottemperanza al dettato normativo<sup>17</sup>.

L'Autorità ha condotto, inoltre, sei istruttorie relative alla mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione<sup>18</sup>. In tutti i casi è stata riscontrata la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 e sono state comminate alle parti sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 60.000 euro.

Al 31 dicembre 2012, l'Autorità ha in corso tre procedimenti istruttori per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 287/90<sup>19</sup>.

### **Separazioni societarie**

Nel 2012 l'Autorità ha condotto cinque istruttorie in relazione alla mancata ottemperanza dell'obbligo di separazione societaria e comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90<sup>20</sup>. Tutti i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 73.000 euro.

Al 31 dicembre 2012, è in corso un'istruttoria in materia<sup>21</sup>.

### **Indagine conoscitive**

Nel periodi di riferimento, l'Autorità ha concluso un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287/90<sup>22</sup>. Al 31 dicembre 2012 sono in corso nove indagini conoscitive<sup>23</sup>.

<sup>15</sup> BOLTON ALIMENTARI/SIMMENTHAL, COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE/RAMO DI AZIENDA DI TIRRENIA DI NAVIGAZIONE, UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAIMILANO ASSICURAZIONI, CONAD DEL TIRRENO /NOVE RAMI DI AZIENDA DI BILLA; ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA - RAMO DI AZIENDA DI WIND JET.

<sup>16</sup> BOLTON GROUP INTERNATIONAL/LUIS CALVO SANZ.

<sup>17</sup> MONITORAGGIO POST CONCENTRAZIONE -COMPAGNIA AEREA ITALIANA-ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE-AIRONE.

<sup>18</sup> SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD/RAMI DI AZIENDA DI MARTINELLI-I.G.C.-STELLA GAS-ZANUTTO, RIVOIRA/RAMI DI AZIENDA DI BRENNERO GAS-NINCHERI-BLUGAS, LIFE & LUXURY/OLLI RESORTS, ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY/ALDOMONTE FV, BAULÉ/RAMO DI AZIENDA DI EXIMIUM, SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD/RAMO DI AZIENDA DI PARODI SALDATURA.

<sup>19</sup> PUMA/DOBOTEX, MARFIN-ACOSTA/INVESTMENT SERVICES, SORGENIA-ENERMAN.IT/EOLICA BISACCIA.

<sup>20</sup> AGSM VERONA, SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/ROTTE CIVITAVECCHIA - GOLFO ARANCI E VADO LIGURE - PORTO TORRES, ACEGAS-APS/TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI, COMUNE DI PIACENZA/TEMPI, CONFINDUSTRIA PALERMO-PALERMO CITY SIGHTSEEING/AMAT PALERMO.

<sup>21</sup> AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA.

<sup>22</sup> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INDIPENDENTI.

<sup>23</sup> STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SETTORE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE, SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E POST-TRADING, INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE AUDIOVISIVO, PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO E ASSETTI CONCORRENZIALI DEL SETTORE RC AUTO, SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, INDAGINE CONOSCITIVA SUI COSTI DEI SERVIZI BANCARI, SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO.

**Attività di segnalazione e consultiva**

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/90, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o dai progetti normativi, sono state 74. I pareri adottati ai sensi dell'art. 21-*bis* della L. n. 287/90 sono stati 18. L'Autorità ha inoltre emesso 18 pareri ai sensi dell'art. 4 del d. l. n. 138/2011.

Come negli anni passati, gli interventi hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

---

**Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività economica  
(numero degli interventi)**


---

Settore	2012
ALI - Industria alimentare e delle bevande	1
ASS - Assicurazioni e fondi pensione	1
CIN - Cinema	1
EDI - Editoria e stampa	2
ENE - Energia elettrica e gas	8
FAR - Industria farmaceutica	2
FIN - Servizi finanziari	8
GDO - Grande distribuzione	3
MTR - Mezzi di trasporto	1
PET - Industria petrolifera	5
POS - Servizi postali	2
PRO - Attività professionali e imprenditoriali	4
RIF - Smaltimento rifiuti	8
RIS - Ristorazione	2
SER - Servizi vari	20
SPO - Attività ricreative	3
TLC - Telecomunicazioni	12
TRA - Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	23
TUR - Turismo	2
TV - Radio e televisione	1
VAR - Varia	1
<b>Totale</b>	<b>110</b>

---

**Revisione delle procedure istruttorie e i nuovi regolamenti di procedura**

Con le nuove competenze previste dal decreto-legge n. 1/2012 (convertito nella legge 27/2012), il legislatore ha demandato all'Autorità il compito di adottare i relativi regolamenti di procedura, necessari per dare concreta attuazione al dettato normativo. Si tratta in particolare dei regolamenti di procedura in materia di clausole vessatorie (art. 5), di *rating* di legalità (art.5-*ter*), di relazioni commerciali relative alla cessione di prodotti

agricoli e agroalimentari (art. 17 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 ottobre 2012, n. 199 di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge n. 1/2012 citato).

Certamente apprezzabile è la conferma della scelta operata dal legislatore di affidare direttamente all'Autorità il potere regolamentare necessario per dare attuazione alle nuove competenze. Questa soluzione procedurale, attribuita all'Autorità per la prima volta nel Codice del consumo, ha segnato sicuramente una svolta positiva in termini di efficienza se solo si considera che i regolamenti di procedura previsti dai decreti legislativi 154 e 146, del 2 agosto del 2007, sono stati adottati con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, ovvero solo a pochi mesi di distanza dall'attribuzione delle nuove competenze.

In pratica, l'attribuzione di un potere regolamentare favorisce la tempestiva operatività dell'Istituzione a vantaggio delle tutele che il legislatore ha voluto accordare. Inoltre, il poter disporre di un potere proprio consente all'Autorità di intervenire prontamente sul testo del regolamento per apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito di successivi interventi normativi e giurisprudenziali, ovvero da un mutato contesto tecnologico e di mercato. Nell'ambito della riconosciuta autonomia regolamentare l'Autorità ha cercato il confronto con il mercato sottoponendo a consultazione pubblica i testi dei regolamenti per acquisire le osservazioni dei diretti destinatari prima della loro adozione.

Purtroppo, un analogo e autonomo potere regolamentare non trova riscontro in materia di tutela della concorrenza e del mercato. L'art. 10, comma 5, della legge n. 287/90, prevede, infatti, che il regolamento in materia di procedure istruttorie sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'attuale regolamento risale all'aprile del 1998 (n. 217/98). L'esplicarsi di un procedura così complessa e, soprattutto, affidata a soggetti diversi dall'Autorità, mal si concilia con l'esigenza di individuare tempestivamente strumenti sempre più adeguati per dare concreta attuazione alla volontà del legislatore. Per questo l'auspicio è che il legislatore quanto prima intervenga per riconoscere all'Autorità un potere regolamentare proprio anche in materia di tutela della concorrenza.

*Regolamento sulle procedure istruttorie per l'applicazione dell'articolo 62 della legge n. 27/2012*

Facendo seguito al potere riconosciuto dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012, l'Autorità, per dare concreta applicazione alla nuova competenza attribuitale ha adottato un regolamento per

disciplinare le procedure istruttorie necessarie per garantire il contraddittorio nel procedimento, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni. Anche in questo caso l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare una consultazione con gli operatori interessati sul testo del regolamento per raccogliere le loro osservazioni. Hanno partecipato alla consultazione diverse associazioni di categoria (Confindustria, Federalimentare, Cantromarca, Confcommercio, Assonime e Unionzucchero), studi legali e il Ministero dello Sviluppo Economico. Il testo definitivo del regolamento, adottato dall'Autorità in data 6 febbraio 2012, recepisce diverse osservazioni emerse a seguito della consultazione, disciplinando, ad esempio, la partecipazione dei terzi al procedimento istruttorio e prevedendo l'introduzione di una durata massima dello stesso, quantificata in 120 giorni, con possibilità di deroga in presenza di particolari esigenze istruttorie.

Nel regolamento viene precisato che lo stesso trova applicazione con riguardo alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle relative posizioni di forza commerciale. Con riguardo al requisito del significativo squilibrio, nel corso della consultazione, sono state formulate osservazioni da parte di alcune associazioni di categoria (e dal Ministero stesso), preoccupate di un possibile effetto riduttivo dell'ambito di applicazione della norma. Altre associazioni di categoria hanno, invece, condiviso la scelta dell'Autorità. In realtà, l'individuazione del requisito del significativo squilibrio appare coerente con una lettura sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 62, e con la *ratio* stessa della norma, quale emerge dagli atti parlamentari, consistente nell'individuazione di uno strumento di tutela nei confronti di un contraente debole. Allo stesso modo, l'individuazione dell'Autorità quale organo competente presuppone la sussistenza di un interesse pubblico da tutelare in grado di giustificare le limitazioni alla libertà di iniziativa privata, costituzionalmente protette, che la norma prevede.

Il regolamento individua una serie di informazioni e dati che l'istanza di intervento deve contenere, in difetto dei quali viene disposta la non ricevibilità della stessa. Con riguardo alle segnalazioni delle associazioni di categoria o comunque di ogni altro soggetto interessato che, in quanto provenienti da soggetti terzi, possono non contenere tutte le informazioni richieste, nel regolamento viene specificato che le stesse vengono valutate dall'Autorità ai fini della sua eventuale attivazione d'ufficio. In questo modo si è voluta garantire ad un'ampia categoria di soggetti la possibilità di chiedere l'intervento dell'Autorità, senza, tuttavia, sacrificare gli elementi informativi ritenuti necessari per la valutazione della fattispecie. Anche in questo regolamento, come per quello relativo alle pratiche commerciali scorrette, viene indicato un termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di intervento per l'avvio dell'istruttoria. Nel caso di mancato avvio entro il termine indicato vengono individuate le diverse ipotesi di chiusura in fase pre-istru-

toria tra le quali figura il non luogo a provvedere perché le richieste di intervento non rientrano nelle priorità dell'Autorità “*in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa*”. Questa previsione potrà consentire all'Autorità, in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di intervenire nei confronti delle violazioni ritenute più gravi anche per il loro impatto sul mercato. La possibilità per l'Autorità, quale organo amministrativo, di individuare delle priorità di intervento non fa venir meno l'esigenza di garantire una tutela piena del diritto nella misura in cui è comunque sempre garantito il ricorso al giudice ordinario.

### *Rating di legalità*

Con delibera del 14 novembre 2012, l'Autorità ha approvato il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'attribuzione del rating di legalità alle imprese. Come si ricorderà, secondo il dettato normativo, l'attribuzione di un rating viene valutata in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Nella stesura finale del testo del regolamento l'Autorità ha tenuto in considerazione le osservazioni emerse dalla consultazione pubblica che ha visto un'ampia partecipazione di soggetti qualificati: dalle associazioni di categoria (quali Assonime, ABI, ANCE, Confetra, Ania, Confindustria, AGI e Legacoop) a studi professionali e agenzie di settore, dalle singole imprese ai Ministeri (Interno, Ambiente e Sviluppo Economico) e ai sindacati (CGIL, Fiba-Cisl).

Il regolamento individua le caratteristiche delle imprese che possono presentare richiesta di rating (operatività in Italia, fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta, iscrizione al registro delle imprese da almeno due anni), nonché tutti i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. Sono previsti dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione del punteggio base pari a una “stelletta” (art. 2, comma 2), tra i quali quelli di non aver subito sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la pubblica amministrazione, ovvero non avere in corso procedimenti penali per reati di mafia. L'impresa, inoltre, nel biennio precedente la richiesta di *rating*, non dovrà essere stata condannata per illeciti *antitrust* gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Detto punteggio potrà essere incrementato fino a un massimo di tre “stellette” al ricorrere di ulteriori condizioni (art. 3, comma 2), tra le quali si ricorda il rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, e, a livello locale, dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria e l'adozione di processi per garantire forme di *Corporate Social Responsibility*. L'attribuzione del *rating* di legalità ha durata

biennale e può essere rinnovato su richiesta, revocato o modificato in caso di perdita di uno dei requisiti. L'Autorità pubblica sul proprio sito l'elenco aggiornato delle imprese cui il *rating* di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza<sup>24</sup>.

*Nuova comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*

Il 2012 è stato anche l'anno in cui l'Autorità ha ritenuto maturi i tempi per rivedere le procedure sugli impegni definite nel 2006 subito dopo l'entrata in vigore della nuova competenza. L'esperienza applicativa acquisita e diversi interventi del giudice amministrativo hanno portato l'Autorità alla predisposizione di una nuova Comunicazione di procedura sugli impegni finalizzata alla riduzione dei tempi di durata dei procedimenti e a rafforzare la chiarezza e trasparenza dei processi di valutazione a vantaggio dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Col passare degli anni, infatti, si è registrato un notevole allungamento della durata dei procedimenti conclusi con impegni, così da annullare sostanzialmente i benefici collegati allo strumento consistenti, in particolare, nella celere risoluzioni di quei casi ritenuti di minor rilievo concorrenziale in modo da consentire all'Autorità di concentrarsi sulle violazioni più gravi.

La bozza di Comunicazione è stata sottoposta a consultazione pubblica cui hanno partecipato imprese, associazioni di imprese, studi legali e associazioni dei consumatori. Nella redazione finale del testo della Comunicazione, l'Autorità ha tenuto conto anche delle osservazioni emerse in sede di consultazione.

Come disposto dalla legge, la Comunicazione prevede che la versione definitiva degli impegni deve essere presentata entro tre mesi dall'avvio dell'istruttoria. Le parti, prima di detto termine possono far pervenire una versione non definitiva e chiedere un incontro con gli uffici competenti per definirne meglio il contenuto degli impegni. Il rispetto del termine di tre mesi è particolarmente importante per garantire il buon andamento della procedura; per questo, solo in ipotesi eccezionali e sulla base di una motivata e tempestiva istanza di parte, è prevista la possibilità per l'Autorità di autorizzarne la proroga. La nuova Comunicazione individua i casi in cui può essere adottato il provvedimento di rigetto prevedendone la tempestiva comunicazione alla parte interessata. Nel caso in cui gli impegni vengano ritenuti non

<sup>24</sup> Il regolamento, ha ricevuto il parere favorevole dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294. Sul sito dell'Autorità è disponibile il formulario, in formato PDF, che deve essere compilato dall'impresa che vuole ottenere il rating, e inviato per via telematica a pena di irricevibilità. Il formulario è strutturato in modo da consentire, in funzione delle risposte ricevute, di conoscere in tempo reale l'eventuale mancanza dei requisiti necessari per accedere al rating (sezioni da B2 a B4).

manifestamente infondati l'Autorità ne dispone la pubblicazione sul Bollettino. Si apre così la fase cosiddetta di *market test* nel corso della quale le imprese interessate possono presentare osservazioni. Le parti che hanno presentato impegni possono, a loro volta, replicare alle osservazioni dei terzi e presentare modifiche al testo proposto. Un elemento di novità è rappresentato dalla previsione secondo cui dette modifiche oltre a riguardare aspetti accessori, possono essere presentate “per una sola volta”. L'Autorità, in questo modo, vuole evitare il continuo riesame delle proposte di impegni che nell'esperienza maturata è stato fonte di un notevole allungamento dei tempi delle istruttorie.

La Comunicazione scandisce puntualmente i tempi della procedura in modo che complessivamente la stessa si concluda nel termine massimo di sette mesi e mezzo (termine sospeso in caso di richiesta di pareri obbligatori per il tempo necessario all'acquisizione).